

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE
AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000

**Comune di Sant'Ilario D'enza
RE**

**OGGETTO: RISTRUTTURAZIONE DELLE PIAZZE CENTRALI - IV STRALCIO LAVORI
DI SISTEMAZIONE DI VIA ROMA TRA PIAZZA IV NOVEMBRE E PIAZZALE MEFA E
RIQUALIFICAZIONE AREA MERCATALE FINO A VIA GRAMSCI - REDAZIONE DEL
PROGETTO ESECUTIVO E DIREZIONE DELL'ESECUZIONE (DL)**

CUP: C55F23000230006

CIG: Z693DD88A3

IL SOTTOSCRITTO ARCH. ROBERTO DENTI
NATO REGGIO EMILIA PROVINCIA RE IL 30/11/1966
RESIDENTE NEL COMUNE DI BAGNOLO IN PIANO PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
IN VIA GIUSEPPE MAZZINI NUMERO 5/1

IN QUALITÀ DI:

Titolare

Legale rappresentante

Procuratore speciale, giusta procura speciale autenticata nella firma in data
dal Notaio in Dott.
repertorio n°

(allegare copia della procura speciale)

altro

della Società (ragione sociale/denominazione sociale) ARTEAS PROGETTI ARCHITETTI
ASSOCIATI

con sede legale nel Comune di REGGIO EMILIA Provincia di REGGIO EMILIA
in via MONTI URALI numero 22

con sede operativa nel Comune di REGGIO EMILIA Provincia di REGGIO EMILIA
in via MONTI URALI numero 22

codice fiscale n° 01477590358

partita IVA n° 01477590358

telefono 0522/334144 fax

e-mail info@arteas.it P.E.C. roberto.denti@archiworldpec.it

DICHIARA

consapevole ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, di quanto previsto dall'art. 75 del D.P.R. 445/2000 nonché in caso di esibizione di documenti contenenti dati non più corrispondenti a verità

1) dichiarazione inerente al possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnica professionale

- di essere abilitato alla professione di ARCHITETTO dalla data del 23/12/1997
- di essere iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Reggio Emilia al n° 345 dalla data del 18/01/1998
- che l'impresa è iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Provincia di con i seguenti estremi
- che la sede dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente è quella del Comune di REGGIO EMILIA
- di essere in regola con i versamenti dei contributi e di avere aperte le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative:
 - INARCASSA sede di ROMA matricola n° 643316
 - INAIL sede di matricola n°
 - altro sede di matricola n°
- di essere iscritto alla Cassa Edile con codice n°
(se in possesso specificare quale Cassa Edile e sede di riferimento)

– di applicare ai dipendenti il contratto collettivo (indicare la categoria di riferimento)

– di rientrare nella dimensione d'impresa:

(barrare una delle opzioni)

○ micro

numero di dipendenti 0

– di possedere:

(barrare una delle seguenti opzioni)

□ l'attestazione, in corso di validità, rilasciata da Società Organismo di Attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii., regolarmente autorizzata, dalla quale risulti la qualificazione dell'impresa per la/le categoria/e adeguate all'importo dell'appalto, nonché dei requisiti del sistema di qualità aziendale di cui all'art. 63 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.;

(in tal caso si chiede di inserire tra i documenti di rito copia autentica, ovvero copia conforme all'originale ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., dell'attestazione SOA, nonché regolare certificazione UNI CEI ISO 9000, al fine di accelerare gli opportuni controlli)

oppure

■ i requisiti di ordine tecnico organizzativo ed economico finanziario di cui all'art. 90 del DPR 207/2010 e ss.mm.ii.

2) dichiarazione in relazione al possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 94 e seguenti del D.lgs. 36/2023 e relativo allegato II.10 che si intendono integralmente riportati.

– **di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste:**

1. condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per uno dei seguenti:

a. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-*bis* del Codice Penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-*bis* ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'art. 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall'art. 291-*quater* del D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43 e dall'art. 260 del D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a

un'organizzazione criminale, quale definita all'art. 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

- b. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-*ter*, 319-*quater*, 320, 321, 322, 322-*bis*, 346-*bis*, 353, 353-*bis*, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'art. 2635 del codice civile;
 - c. false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
 - d. frode ai sensi dell'art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
 - e. delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale, reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
 - f. delitti di cui agli articoli 648-*bis*, 648-*ter* e 648-*ter*.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'art. 1 del D.lgs. 22 giugno 2007 n. 109 e ss.mm.;
 - g. sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il D.lgs. 4 marzo 2014 n. 24;
 - h. ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione.
2. sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3 di ragioni di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-*bis* e 92, commi 2 e 3, del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. Resto fermo altresì quanto previsto dall'art. 34-*bis*, commi 6 e 7, del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

Le casistiche di cui al punto 1. e punto 2. sopra riportate, costituiscono motivo di esclusione se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti dei seguenti soggetti:

L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 è disposta se la sentenza o il decreto oppure la misura interdittiva ivi indicati sono stati emessi nei confronti:

- a) dell'operatore economico ai sensi e nei termini di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- b) del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- c) di un socio amministratore o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- d) dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
- e) dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli institori e i procuratori generali;
- f) dei componenti degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo;
- g) del direttore tecnico o del socio unico;
- h) dell'amministratore di fatto nelle ipotesi di cui alle lettere precedenti.

Nel caso in cui il socio sia una persona giuridica l'esclusione va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti degli amministratori di quest'ultima.

Sono altresì esclusi:

- a) l'operatore economico destinatario della sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- b) l'operatore economico che non abbia presentato la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non abbia presentato dichiarazione sostitutiva della sussistenza del medesimo re-quisito;
- c) in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal regolamento (UE) n. 240/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021 e dal regolamento (UE) n. 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, che non abbiano prodotto, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del comma 2 del citato articolo 46, oppure, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;
- d) l'operatore economico che sia stato sottoposto a liquidazione giudiziale o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o nei cui confronti sia in corso un procedimento per l'accesso a una di tali procedure, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dall'articolo 186-bis, comma 5, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dall'articolo 124 del presente codice. L'esclusione non opera se, entro la data dell'aggiudicazione, sono stati adottati i provvedimenti di cui all'articolo 186-bis, comma 4, del regio decreto n. 267 del 1942 e all'articolo 95, commi 3 e 4, del codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019, a meno che non intervengano ulteriori circostanze escludenti relative alle procedure concorsuali;
- e) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti; la causa di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;

f) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione.

È inoltre escluso l'operatore economico che ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni definitivamente accertate quelle indicate nell'allegato II.10. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta.



.....
TIMBRO E FIRMA (LEGGIBILE) DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

Obbligatorio allegare documento di riconoscimento

